

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 6

venerdì, 21 gennaio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SOMMARIO

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2022, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. pag. 4

**SEZIONE II****CONSIGLIO REGIONALE****- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 193

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021 collegato alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022). In merito all'articolo 1 "Progettazione di interventi finanziati dal PNRR" della l.r. 54/2021. " 19

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 208

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024). In merito agli ippodromi. " 19

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 212

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022). In merito ai progetti finanziabili da fondi del PNRR e fondo compensativo. " 20

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 228

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022.

Approvazione). In merito all'Area 6 "Salute". Progetto regionale 26 "Politiche per la salute" della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale. Ventilatori meccanici scuole. " 21

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 231

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022. Approvazione). In merito all'Area 3 "Infrastrutture per una mobilità sostenibile", Progetto regionale 11 "Infrastrutture e logistica". Obiettivo 3 "Sviluppare la piattaforma logistica toscana" della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale. "Arno vie d'acqua". " 22

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 233

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022. Approvazione). In merito all'Area 5 "Inclusione e Coesione". Progetto 23 "Qualità dell'abitare" della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale. " 23

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 237

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022. Approvazione). In merito all'Area 7 "Relazioni interistituzionali e governance del sistema regionale". Progetto regionale 27 "Interventi nella Toscana diffusa, nelle aree interne e nei territori montani" della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale. Rilancio della Ferrovia porrettana transappenninica e rinnovo dell'accordo interregionale. " 24

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 238

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR"

**2022. Approvazione). In merito all'Area 4 "Istruzione, ricerca e cultura". Progetto regionale 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo" della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale". Musei tattili.** " 25

---

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 240

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2022. Approvazione). In merito all'Area 6 "Salute", Progetto regionale 26 "Politiche per la salute" della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale. Revisione della zona distretto "Amiata Grossetana-Colline Metallifere-Grossetana".** " 26

---

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 245

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024). In merito al rimborso, da parte del Governo, delle spese sostenute dalle regioni per la gestione dell'emergenza da COVID-19.** " 27

---

ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2021, n. 248

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2021, collegato alla legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016).** " 27

---

---

## SEZIONE I

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2022, n. 1/R

**Regolamento di attuazione dell'articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.**

La Giunta regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
emana

il seguente regolamento:

#### SOMMARIO

Preambolo

#### Capo I

Oggetto e classificazione sismica di riferimento

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Classificazione sismica di riferimento

#### Capo II

Modalità di presentazione delle istanze e dei progetti.

Adempimenti da effettuare per realizzazione degli interventi riguardanti le strutture in zona sismica

Art. 3 - Modalità di presentazione delle istanze

Art. 4 - Istanze per gli interventi strutturali nelle zone sismiche

Art. 5 - Tipologie e classi di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare ai progetti

Art. 6 - Inizio dei lavori

Art. 7 - Contenuto dei progetti

#### Capo III

Determinazione del campione da assoggettare a verifica

Art. 8- Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica

Art. 9 - Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica

Art. 10 - Modalità di svolgimento del sorteggio

#### Capo IV

Particolari categorie di interventi

Art. 11 - Interventi relativi a edifici strategici o rilevanti e opere complesse

Art. 12 - Interventi privi di rilevanza

#### Capo V

Attività di vigilanza e svolgimento dei lavori

Art. 13 - Attività di vigilanza e verifica

Art. 14 - Varianti non sostanziali

Art. 15 - Piccole modifiche eseguite in corso d'opera e non configurabili come varianti al progetto

#### Capo VI

Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni

Art. 16 - Norme transitorie

Art. 17 - Abrogazioni

Art. 18 - Entrata in vigore

Allegato A - Elenco degli edifici e le infrastrutture classificabili come strategici o rilevanti ai sensi dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a) punto 3, soggetti ai controlli e alle verifiche della struttura regionale competente, indipendentemente dalle zone sismiche in cui siano realizzati

Allegato B - Elenco degli edifici e delle infrastrutture classificabili come complesse ai sensi dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a), punto 2

Allegato C - Elenco degli interventi privi di rilevanza di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del d.p.r.380/2001 e all'articolo 170 bis della l.r.65/2014

#### PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma terzo e sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 181;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n.3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone);

Visto il decreto legge 18 aprile 2019, n.32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,

per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), convertito, con modificazioni dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93);

Vista la legge regionale 5 giugno 2020, n. 35 (Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r.73/2008);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 421 (Aggiornamento dell'allegato 1 "elenco dei comuni" e dell'allegato 2 "mappa" della deliberazione della Giunta regionale n. 878 dell'8 ottobre 2012, recante "Aggiornamento della classificazione sismica regionale in attuazione dell'O.P.C.M. 3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14.01.2008 - Revoca della DGRT 431/2006" e cessazione di efficacia dell'elenco dei Comuni a Maggior Rischio Sismico della Toscana "DGRT 841/2007");

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n. 663 (Approvazione delle "Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici");

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2020, n. 587 (Linee Guida in materia di costruzioni in zone sismiche aggiuntive a quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n. 663);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 1 luglio 2021;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016 n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento 28 ottobre 2021, n. 1112;

Visto il parere (favorevole) della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 15 dicembre 2021;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2022, n. 18;

Considerato quanto segue:

1. è necessario dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 181 della l.r. 65/2014 che ha sostituito l'articolo 117 dell'abrogata l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

2. dall'entrata in vigore della l.r. 65/2014 ad oggi, sono intervenute importanti e numerose novità normative inserite dallo Stato nella materia sismica, che hanno ritardato l'emanazione del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 181 della l.r. 65/2014;

3. risultando, al momento, stabilizzato il quadro normativo statale e regionale di riferimento, è necessario aggiornare le norme regolamentari regionali in materia di sismica;

4. è necessario precisare che per l'individuazione delle "zone sismiche" 1, 2, 3 e 4, caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A (di seguito indicata con  $a_g$ ), si fa riferimento a quanto stabilito dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone);

5. è necessario precisare, in ottemperanza alla normativa statale e regionale di riferimento che le istanze in materia di sismica, nonché i relativi progetti, sono trasmessi in via telematica;

6. è necessario stabilire che, mediante deliberazione della Giunta regionale, siano emanate linee guida riguardanti:

a) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le modalità di redazione dei relativi elaborati da allegare ai progetti;

b) le classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche di riferimento per la predisposizione dei progetti;

7. è necessario dare applicazione a quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020;

8. nel rispetto della normativa statale di riferimento, è necessario allegare al presente regolamento:

a) l'elenco degli edifici e le infrastrutture classificabili come strategici o rilevanti ai sensi dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a) punto 3, soggetti ai controlli e alle verifiche della struttura regionale competente, indipendentemente dalle zone sismiche in cui siano realizzati;

b) l'elenco degli edifici e delle infrastrutture classificabili come complesse ai sensi dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a), punto 2;

c) gli interventi privi di rilevanza di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001 e all'articolo 170 bis della l.r. 65/2014;

9. è necessario prevedere una disciplina transitoria per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, relativamente alle quali, il soggetto interessato, in ipotesi di presentazione di una variante ad un progetto già depositato, può presentare apposita istanza alla struttura regionale competente al fine di chiedere che siano applicate le disposizioni di cui al regolamento di attuazione emanato con il d.p.g.r.36/R/2009;

10. è necessario richiamare quanto disposto dall'articolo 3 della l.r.35/2020, ai sensi del quale il committente attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove siano definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché dichiara di voler adempiere alle obbligazioni assunte;

11. è necessario abrogare:

a) il regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio". Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico), dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2012, n. 58/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica);

12. dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è necessario revocare le deliberazioni della Giunta regionale 663/2019 e 587/2020, contenenti linee guida di prima applicazione delle disposizioni statali;

13. in accoglimento dell'invito della IV commissione consiliare, espresso nel parere pronunciato ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale, è

necessario rendere maggiormente chiara la formulazione della norma transitoria contenuta nell'articolo 16 del regolamento, in ordine, in particolare, alla scelta del regime applicabile;

Si approva il presente regolamento:

## Capo I

Oggetto e classificazione sismica di riferimento

### Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme in materia di governo del territorio), il presente regolamento individua, in particolare:

a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali da allegare al progetto;

b) le modalità di trasmissione dei progetti, comprensivi dei loro elaborati, concernenti le opere assoggettate al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 167 della l.r. 65/2014 e al preavviso di deposito ai sensi dell'articolo 169 della l.r. 65/2014;

c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al progetto;

d) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 94-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le specifiche elencazioni delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 169 della l.r. 65/2014;

e) interventi per la realizzazione di nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, da assoggettare all'autorizzazione di cui all'articolo 167 della l.r. 65/2014;

f) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 94-bis, comma 2 del d.p.r. 380/2001, le specifiche elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza;

g) gli edifici strategici e rilevanti da assoggettare ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 167 della l.r. 65/2014;

h) la dimensione del campione, ai fini della verifica dei progetti depositati ai sensi dell'articolo 170 della l.r. 65/2014, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato;

i) le piccole modifiche, prive di rilevanza, eseguite in corso d'opera e non configurabili come varianti al progetto.

### Art. 2

Classificazione sismica di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, si fa riferimento alle “zone sismiche” 1, 2, 3 e 4, caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A (di seguito indicata con  $a_g$ ), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone), emanata ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r. 380/2001 e della deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 421 (Aggiornamento dell’allegato 1 “elenco dei comuni” e dell’allegato 2 “mappa” della deliberazione della Giunta regionale n. 878 del 8 ottobre 2012, recante “Aggiornamento della classificazione sismica regionale in attuazione dell’O.P.C.M. 3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14.01.2008 - Revoca della DGRT 431/2006” e cessazione di efficacia dell’elenco dei Comuni a Maggior Rischio Sismico della Toscana “DGRT 841/2007”).

2. Ai fini della determinazione del campione da assoggettare a controllo, la zona sismica 3 è suddivisa in fasce di pericolosità caratterizzate da specifici valori di “ $a_g$ ” che tengono conto del “valore di accelerazione sismica su suolo rigido e pianeggiante, allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), riferito al periodo di ritorno (TR) di 475 anni, corrispondente in termini progettuali ad una vita nominale ( $V_n$ ) di 50 anni e coefficiente d’uso ( $C_u$ ) pari ad 1 (classe d’uso II)”, come di seguito indicato:

- a) fascia A, contraddistinta da  $a_g > 0,15g$ ;
- b) fascia B, contraddistinta da  $0,125 < a_g \leq 0,15g$ ;
- c) fascia C, contraddistinta da  $a_g \leq 0,125g$ .

3. Il progettista è responsabile della corretta individuazione ed indicazione della zona sismica, nonché della eventuale fascia, dove sono realizzati gli interventi di cui all’istanza presentata, sulla base degli atti statali e regionali indicati ai commi 1 e 2.

## Capo II

Modalità di presentazione delle istanze e dei progetti.

Adempimenti da effettuare per realizzazione degli interventi riguardanti le strutture in zona sismica

### Art. 3

Modalità di presentazione delle istanze

1. Tutte le istanze di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 12, sono trasmesse in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato “sistema informatico regionale”.

2. Al momento della trasmissione dell’istanza, il

sistema informatico regionale effettua l’accertamento formale della completezza dei documenti e rilascia l’attestazione di avvenuta trasmissione.

### Art. 4

Istanze per gli interventi strutturali nelle zone sismiche

1. Chiunque intenda procedere a realizzare interventi strutturali di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del d.p.r. 380/2001 trasmette allo sportello unico, mediante il sistema informatico regionale, la relativa richiesta di autorizzazione con contestuale trasmissione del progetto.

2. Chiunque intenda procedere a realizzare interventi strutturali diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi tra quelli di cui all’articolo 12, trasmette allo sportello unico mediante il sistema informatico regionale, il preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.

3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2, sottoscritte dal committente o da suo delegato, indicano i dati anagrafici e i codici fiscali validi per il riconoscimento dell’identità digitale dei committenti, dei progettisti, dei direttori dei lavori, dei costruttori e dei geologi, dei legali rappresentanti in caso di società, dei collaudatori nei casi previsti dalle vigenti normative.

4. Alle istanze sono allegati i documenti indicati nell’articolo 7.

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono acquisite mediante il sistema informatico regionale che, nel caso di cui al comma 1, dà comunicazione telematica anche dell’avvio del procedimento di istruttoria al titolare dell’istanza entro 5 giorni dalla trasmissione dell’istanza medesima.

6. La trasmissione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 è valida anche agli effetti dell’articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se sottoscritta dal costruttore.

7. Con riferimento alle costruzioni che, in base alle norme tecniche emanate ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r.380/2001, sono assoggettate al collaudo statico, la nomina del collaudatore e l’accettazione dell’incarico di collaudo sono comunicati alla struttura regionale competente al momento della trasmissione dell’istanza.

8. Gli estremi dell’autorizzazione di cui al comma 1 e del preavviso scritto con contestuale deposito di cui al comma 2, gestiti mediante il sistema informatico regionale, sono registrati con numerazione progressiva. Le varianti al progetto assumono il numero del progetto principale.

9. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono

effettuati anche con riferimento alle varianti sostanziali al progetto presentato, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 14.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze in sanatoria, disciplinate dall'articolo 182 della l.r. 65/2014, tenuto conto anche degli aspetti connessi con quanto previsto dagli articoli 69, 70, 95, 96 e 97 del d.p.r. 380/2001 riguardo all'accertamento delle violazioni penali.

#### Art. 5

Tipologie e classi di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare ai progetti

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono emanate linee guida riguardanti:

a) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le modalità di redazione dei relativi elaborati da allegare ai progetti da presentare ai sensi dell'articolo 3;

b) le classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche di riferimento per la predisposizione dei progetti da allegare ai sensi dell'articolo 3.

#### Art. 6

Inizio dei lavori

1. Ferma restando l'acquisizione del titolo edilizio, dal momento del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1 possono essere iniziati i lavori.

2. Ferma restando l'acquisizione del titolo edilizio, dal momento del rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere iniziati i lavori.

#### Art. 7

Contenuto dei progetti

All'istanza di cui all'articolo 4 è allegato il progetto, redatto in conformità ai requisiti indicati dalle norme tecniche approvate ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, unitamente ai seguenti elaborati, sottoscritti da tecnici abilitati nei limiti delle loro competenze:

a) la relazione tecnica generale, comprensiva:

1. della classificazione dell'intervento come nuova costruzione oppure intervento su edificio esistente mediante interventi locali e di riparazione, miglioramento o adeguamento, motivando, in tal caso, in ordine alla classificazione assunta e al livello di conoscenza raggiunto;

2. della classe d'uso assunta in fase progettuale;

3. della zona sismica ed, eventualmente, la fascia di cui all'articolo 2 comma 2;

4. dell'illustrazione dell'opera, con particolare

riferimento all'ubicazione geografica, le dimensioni principali dell'intervento da realizzarsi e le sue caratteristiche strutturali generali, quali la tipologia di materiale, la tipologia di costruzione, le informazioni circa la regolarità della struttura, le possibili interferenze con l'ambiente circostante;

5. della descrizione delle funzioni dell'opera, delle prestazioni in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità che la struttura deve offrire. In questa parte, si definisce compiutamente la destinazione dell'uso, i principali sovraccarichi con indicazione dei tempi di ritorno delle azioni, la vita nominale e la classe d'uso per la definizione dell'azione sismica. Sono definiti, altresì, l'insieme degli elementi non strutturali contenuti nel progetto, rilevanti ai fini della sicurezza;

6. della descrizione delle modalità di analisi, verifica e progettazione, fornendo le informazioni necessarie a comprendere la procedura analitica adottata per le valutazioni numeriche svolte nella relazione di calcolo e riportate nel fascicolo dei calcoli;

7. della descrizione del sistema di fondazioni, dando conto delle valutazioni effettuate per la tipologia prescelta;

b) la relazione dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali, impiegati nella costruzione nonché, nel caso degli interventi sugli edifici esistenti, le valutazioni per la determinazione del livello di conoscenza;

c) la relazione geologica;

d) la relazione sulla modellazione sismica del suolo;

e) la relazione geotecnica;

f) la relazione di calcolo;

g) il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione;

h) la planimetria generale;

i) gli elaborati grafici architettonici;

j) gli elaborati grafici strutturali;

k) il piano di manutenzione delle strutture.

2. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi di miglioramento sismico di costruzioni in classe d'uso I o II, può, con valutazione sottoscritta del geologo, essere omesso l'allegato di cui al comma 1 lettera c), a condizione che:

a) nella costruzione non siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della stessa natura anche se prodotti nel passato;

b) non siano possibili fenomeni di ribaltamento o scorrimento della costruzione per effetto di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto;

c) non siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto;

d) non siano previsti interventi di modifica della

geometria o della tipologia delle fondazioni esistenti oppure significativi incrementi di carico sulle fondazioni esistenti;

e) l'area dell'intervento non ricada in pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, oppure in una delle categorie topografiche T2, T3 o T4, come definite dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001.

3. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi locali o di riparazione per i quali non siano previsti interventi di modifica della geometria o della tipologia delle fondazioni esistenti oppure significativi incrementi di carico, possono essere trasmessi soltanto gli elaborati di cui al comma 1, lettere a), b), f), h), i), j) e k).

4. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi che non necessitino di elaborazioni di calcolo complesse, quali modellazioni numeriche generalmente da eseguirsi con programmi di calcolo, può essere omesso l'allegato di cui al comma 1 lettera g).

5. Qualora il progetto abbia ad oggetto gli interventi di cui all'articolo 12, sono allegati almeno gli elaborati di cui al comma 1, lettere a), b), f), i), j) e k).

6. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi di modesta rilevanza in classe d'uso I o II, da realizzarsi in zone a pericolosità geologica classificata bassa o media ai sensi del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche), con tensioni massime sul terreno, sia in condizioni statiche che sismiche, inferiori a 0,4 daN/cm<sup>2</sup>, possono essere omessi gli elaborati di cui al comma 1 lettere c) e d).

7. Sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico istituito ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), il dirigente della struttura regionale competente può emanare, mediante decreto, linee guida e indirizzi utili per la redazione dei documenti di cui al comma 1.

### Capo III

Determinazione del campione da assoggettare a verifica

#### Art. 8

Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica

1. Tutti gli interventi relativi ai progetti depositati, ai sensi dell'articolo 4 comma 2, sono assoggettati a verifica mediante il metodo a campione, secondo le modalità previste nel presente capo.

2. Gli interventi relativi a progetti di opere prive di rilevanza ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 1 lettera c) e dell'articolo 170 bis della l.r. 65/2014 non sono assoggettati a verifica, ad eccezione dei casi indicati all'articolo 12, comma 6.

3. Le varianti non sostanziali di cui all'articolo 14 e all'articolo 170 ter della l.r. 65/2014 non sono assoggettate a verifica.

#### Art. 9

Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica

1. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata mensilmente, su base provinciale, in base al numero dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, per zone e nella zona 3, per fascia, secondo la percentuale di cui al comma 3.

2. I progetti sono individuati, per ciascuna zona e, nella zona 3 per ciascuna fascia, per metà della dimensione del campione tra quelli relativi ai preavvisi pervenuti nel mese di riferimento e per l'altra metà tra quelli relativi ai precedenti 4 mesi e per i quali non ancora stata depositata la relazione di ultimazione dei lavori.

3. La percentuale per la determinazione della dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata, su base provinciale, con riferimento ai preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, nella misura di seguito indicata:

- a) per la zona 2, nella misura del 25 per cento dei preavvisi;
- b) per la zona 3, fascia A, nella misura del 25 per cento dei preavvisi;
- c) per la zona 3, fascia B, nella misura del 8 per cento dei preavvisi;
- d) per la zona 3, fascia C, nella misura del 5 per cento dei preavvisi;
- e) per la zona 4, nella misura del 2 per cento dei preavvisi.

4. I progetti relativi ad interventi da realizzarsi in zone 3 e 4, aventi ad oggetto edifici di carattere strategico o rilevante oppure relativi ad opere complesse ai sensi dell'articolo 11 sono assoggettati a verifica nella percentuale del 100 per cento, sia nel caso che si tratti di interventi di nuova costruzione sia che si tratti di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, come definiti dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001.

5. I progetti relativi ad interventi finanziati con risorse gestite dalla Regione, provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, finalizzati alla riduzione del rischio

sismico sia su edifici pubblici che privati sono assoggettati a verifica nella percentuale del 100 per cento.

6. Nel caso di cui ai commi 4 e 5 il sistema informatico regionale dà comunicazione telematica dell'avvio del procedimento di istruttoria al titolare dell'istanza entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale comunicazione indica anche la data prevista per la conclusione del procedimento di verifica dei progetti oggetto del campione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 170, comma 6, della l.r. 65/2014.

#### Art. 10

##### Modalità di svolgimento del sorteggio

1. Il sorteggio avviene mediante il sistema informatico regionale il primo giorno di ogni mese.

2. Delle operazioni e dell'esito del sorteggio è redatto apposito verbale, reso noto attraverso il sistema informatico regionale.

#### Capo IV

##### Particolari categorie di interventi

#### Art. 11

##### Interventi relativi a edifici strategici o rilevanti e opere complesse

1. 1. Gli edifici e le infrastrutture classificabili come strategici o rilevanti ai sensi dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a) punto 3 sono elencati nell'allegato A del presente regolamento.

2. Gli edifici e le infrastrutture classificabili come complesse ai sensi dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a), punto 2 sono elencati nell'allegato B al presente regolamento.

#### Art. 12

##### Interventi privi di rilevanza

1. 1. Nel rispetto dell'articolo 94 bis, comma 2, lettera c), del d.p.r. 380/2001 nonché dell'articolo 170 bis della l.r. 65/2014 sono individuati come interventi privi di rilevanza, quelli che, per le loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all'articolo 3 bis della l.r. 58/2009 sono individuati gli interventi privi di rilevanza elencati nell'allegato C del presente regolamento.

3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al comune:

a) la dichiarazione del progettista che attesti la classificazione delle opere come interventi privi di rilevanza;

b) gli elaborati indicati nell'articolo 7, comma 5;

c) al termine dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui all'articolo 67, comma 8 ter, del d.p.r. 380/2001.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 170 bis, comma 2 della l.r. 65/2014 i progetti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 e gli adempimenti conseguenti sono depositati al comune nell'ambito del procedimento edilizio connesso.

5. Qualora, in corso d'opera, siano effettuate modifiche progettuali da non configurarsi interventi privi di rilevanza, è trasmessa una nuova istanza, secondo quanto disposto dall'articolo 4 e dagli articoli 167 e 169 della l.r. 65/2014.

6. Quando siano previsti interventi privi di rilevanza, unitamente ad altri interventi strutturali di più rilevante entità, il progetto relativo alle strutture è presentato in forma unitaria secondo quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, presso la struttura regionale competente.

7. Per gli accertamenti di conformità in sanatoria relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa riferimento all'articolo 182 della l.r. 65/2014.

#### Capo V

##### Attività di vigilanza e svolgimento dei lavori

#### Art. 13

##### Attività di vigilanza e verifica

1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui agli articoli 168 e 170 della l.r. 65/2014, la struttura regionale competente può invitare il progettista e il direttore dei lavori ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati.

2. Ove necessario, la struttura regionale competente può richiedere integrazioni della documentazione progettuale depositata.

3. L'attività di verifica, che può prevedere anche visite in cantiere, misurazioni e, in caso di accertata necessità, anche saggi a campione, rileva la situazione delle opere al momento della verifica ed è svolta preferibilmente alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore, allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico.

4. Per quanto previsto all'articolo 168, comma 2 della l.r. 65/2014 le verifiche sui progetti sono volte ad accertare:

a) la completezza del progetto ai fini della sua realizzabilità;

b) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, con particolare riferimento alla corretta impostazione generale del progetto.

5. Per l'applicazione di quanto previsto al comma 4, il dirigente della struttura regionale competente, sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all'articolo 3 bis della l.r. 58/2009, può emanare, con proprio decreto, specifiche linee guida.

#### Art. 14

##### Varianti non sostanziali

1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e, in particolare, dell'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001 nonché dell'articolo 170 ter della l.r. 65/2014 è considerata variante non sostanziale, quella che non determina modifiche al comportamento globale della struttura e che richiede generalmente solo verifiche locali. Rientrano tra le varianti non sostanziali:

a) l'integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambio della loro tipologia, delle orditure e di massa rispetto al progetto autorizzato;

b) la modifica ai fili fissi ed alle quote di interpiano, purché non superiore al 5 per cento dell'interasse rispetto all'elemento strutturale più vicino e comunque non superiore a 20 centimetri;

c) il modesto spostamento, di aperture in pareti di strutture in cemento armato, muratura o legno, sullo stesso allineamento ed allo stesso piano, senza variazione dimensionale dell'apertura e purché ciò non comporti il significativo disallineamento con le aperture agli altri piani;

d) la modifica agli elementi secondari o non strutturali già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, tamponature;

e) la realizzazione di aperture nei solai o le piccole modifiche a quelle già previste, per posizione e geometria, che non determinino un'apprezzabile variazione della rigidità d'impalcato;

f) la modifica di scale interne per diverso materiale, tipologia e geometria, purché ciò non comporti una modifica delle masse e delle rigidità di piano;

g) la modifica dei collegamenti di strutture metalliche o in legno, purché non vi sia modifica dello schema del modello di analisi e siano, al più, necessarie solo verifiche di dettaglio;

h) altri interventi di modesta entità rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che non alterino in modo significativo le ipotesi progettuali iniziali.

2. Le varianti non sostanziali di cui al comma 1 sono in ogni caso soggette al solo deposito che può avvenire

anche durante la loro esecuzione oppure successivamente alla loro esecuzione.

3. Il deposito della variante e dei relativi elaborati progettuali è effettuato, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, prima del deposito della relazione a struttura ultimata di cui all'articolo 65, comma 6 del d.p.r.380/2001 e all'articolo 174, comma 4 della l.r. 65/2014, oppure, prima della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 67, comma 8 bis del d.p.r. 380/2001.

4. Tutte le varianti diverse da quelle di cui al comma 1 sono da considerarsi varianti sostanziali.

5. Le varianti relative ai progetti finanziati con risorse gestite dalla Regione, provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia su edifici pubblici che privati sono da considerarsi tutte sostanziali e, pertanto, sottoposte al medesimo regime di cui al precedente articolo 9 comma 5.

#### Art. 15

##### Piccole modifiche eseguite in corso d'opera e non configurabili come varianti al progetto

1. Non sono considerate varianti le piccole modifiche al progetto, che non determinano effetti sul comportamento strutturale globale né a livello locale e per le quali non risulti necessaria una specifica progettazione e verifica. Rientrano tra queste:

a) le modifiche di dettagli agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde e scannafossi;

b) le modifiche dimensionali in aumento delle sezioni di membrature inflesse degli impalcati, per costruzioni con comportamento non dissipativo e purché l'incremento di carico non comporti una nuova verifica della struttura;

c) la mancata esecuzione di interventi di riparazione o locali già autorizzati o depositati, purché tali interventi non abbiano influenza sulle opere già eseguite o non interferiscano con altri interventi;

d) la riduzione dimensionale delle opere previste purché tale modifica non determini la necessità di nuove verifiche e purché ciò non abbia influenza sulle opere già eseguite o non interferisca con altri interventi;

e) altri interventi di modesta entità rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che non alterino in modo significativo le ipotesi progettuali iniziali e per le quali non siano necessarie né verifiche locali né globali.

2) Il direttore dei lavori, all'interno della relazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 8, illustra e giustifica le modifiche eseguite in corso d'opera nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Capo VI  
Disposizioni transitorie e finali.  
Abrogazioni

Art. 16  
Norme transitorie

1. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, su apposita richiesta del soggetto interessato, si possono applicare le disposizioni di cui al regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio". Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico). Qualora la richiesta del soggetto interessato non sia presentata entro la conclusione dell'istruttoria, trovano applicazione le disposizioni vigenti al momento dello svolgimento delle attività di competenza della struttura regionale competente.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di presentazione di una variante al progetto già depositato, il soggetto interessato presenta apposita richiesta alla struttura regionale competente, affinché siano applicate le disposizioni di cui al regolamento di attuazione emanato con il d.p.g.r. 36/R/2009.

Art. 17  
Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio". Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza

e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico);

b) il regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2012, n. 58/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica);

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate e cessano di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n. 663 (Approvazione delle "Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici") e la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2020, n.587 (Linee Guida in materia di costruzioni in zone sismiche aggiuntive a quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n. 663) .

Art. 18  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 19 gennaio 2022

SEGUONO ALLEGATI

**ALLEGATO A - Art. 11 c. 1 Regolamento 1/R/2022**

<b>Elenco degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.</b>	
<p><b>A) “Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile”</b>            Gli edifici la cui destinazione d'uso, anche parziale, sia da considerarsi strategica, sono:</p>	<p><b>B) “Edifici o opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”</b>            Gli edifici e le infrastrutture la cui destinazione d'uso, anche parziale, sia da considerarsi rilevante<sup>1</sup>, sono:</p>
<p>1. Strutture ospedaliere e sanitarie nelle quali si svolgono funzioni di importanza primaria e che devono garantire la piena funzionalità durante e dopo l'evento sismico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ospedali, case di cura e strutture funzionali annesse;</li> <li>b) aziende sanitarie, presidi medici, poliambulatori ed altre strutture sanitarie, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;</li> <li>c) centrali operative 118.</li> </ul> <p>2. Strutture civili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (Direzione Di Comando e Controllo, Centro Operativo Misto, Centro Operativo Comunale);</li> <li>b) centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile;</li> <li>c) edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;</li> <li>d) sedi istituzionali degli enti pubblici che devono garantire la piena funzionalità durante e dopo l'evento sismico.</li> </ul>	<p>1. Strutture per l'istruzione, pubbliche o private, con capienza superiore a 20 alunni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) scuole di ogni ordine e grado, comprese le strutture funzionali primarie annesse;</li> <li>b) palestre annesse agli edifici scolastici;</li> <li>c) sedi universitarie, accademie, conservatori e relative strutture gestionali e di coordinamento.</li> </ul> <p>2. Strutture Civili pubbliche o di uso pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) uffici con notevole accesso al pubblico quali, ad esempio, uffici postali e bancari principali, uffici pubblici, centri civici, centri per convegni, mense, strutture fieristiche;</li> <li>b) edifici con elevato contenuto artistico o patrimoniale, quali ad esempio, musei, pinacoteche, edifici monumentali, biblioteche;</li> <li>c) edifici destinati al culto con superficie utile dell'aula superiore a 400 metri quadri;</li> <li>d) sale per lo spettacolo, teatri, cinema, auditorium con capienza utile superiore a 400 persone;</li> <li>e) sale da ballo, con capienza utile superiore a 200 persone;</li> <li>f) edifici adibiti ad attività sportive o ad esse funzionali e destinati al pubblico, con capienza utile superiore a 400 persone, quali stadi, tribune, palazzetti dello sport;</li> <li>g) esercizi commerciali, anche realizzati in forma di centro commerciale, con superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati e mercati coperti</li> <li>h) strutture sanitarie o socio-assistenziali a carattere residenziale permanente, con ospiti non autosufficienti quali ospizi, orfanotrofi, residenze sanitarie assistite, ...con capienza superiore a 20 utenti.</li> </ul>

<sup>1</sup> Consiglio superiore dei Lavori Pubblici - Parere n. 34 del 24 settembre 2015 "... tutte le opere esistenti, sia pubbliche che private, che presentino in tutto o in parte attività ricadenti nelle Classi III e IV, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 dell'Ordinanza [Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri] n. 3274/2003 devono essere sottoposti, a cura della proprietà alla valutazione della sicurezza prevista dalle vigenti Norme tecniche al Cap. 8, Edifici esistenti, punto 8.3."

<sup>2</sup> Il dato è riferito a quanto indicato nella targa del generatore

<p>3. Strutture militari e assimilabili:</p> <p>a) a) caserme delle forze armate, dei carabinieri, della pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, della guardia di finanza.</p>	<p>3. Strutture industriali</p> <p>a) edifici industriali ove sia prevista la lavorazione di particolari sostanze insalubri o pericolose (D. Lgs. 105/2015) o sia prevista una presenza contemporanea media superiore a 200 addetti;</p> <p>b) centrali elettriche da fonte geotermica, con capacità nominale<sup>2</sup> superiore a 25 megawatt.</p>
<p>4. Infrastrutture:</p> <p>a) centrali elettriche di importanza primaria;</p> <p>b) strutture primarie per le telecomunicazioni (radio, televisioni, telefonia fissa e portatile, ponti radio della rete nazionale);</p> <p>c) vie di comunicazione e relative opere d'arte relative alle vie di comunicazione, limitatamente a quelle strategiche ed individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza e il cui collasso può determinare interruzioni prolungate del traffico o del servizio;</p> <p>d) porti, aeroporti ed eliporti individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;</p> <p>e) strutture primarie connesse alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti);</p> <p>f) impianti di importanza primaria, destinati al trattamento, sollevamento e distribuzione delle acque da potabilizzare o potabilizzate, che alimentino, per almeno il 30% della portata massima, reti a servizio di almeno 100.000 abitanti.</p>	<p>4. Infrastrutture:</p> <p>a) Opere d'arte a servizio delle vie di comunicazione quali strade, banchine portuali, piste aeroportuali, funivie, tramvie, ... il collasso delle quali può determinare gravi conseguenze;</p> <p>b) ponti stradali con almeno una campata di luce superiore a 35 m;</p> <p>c) opere di ritenuta, quali dighe con volume di acqua invasato superiore a 50000 metri cubi o altezza dello sbarramento superiore a 5 metri;</p> <p>d) impianti di depurazione con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti</p> <p>e) impianti di importanza primaria, destinati al trattamento, sollevamento e distribuzione delle acque da potabilizzare o potabilizzate, che alimentino, per almeno il 30% della portata massima, reti a servizio di almeno 10.000 abitanti.</p>
<p>5. Altre strutture o infrastrutture individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.</p>	

<sup>2</sup> Il dato è riferito a quanto indicato nella targa del generatore

**ALLEGATO B** - Articolo 11 c. 2 Regolamento n. 1/R/2022**Elenco degli edifici e delle infrastrutture classificabili come “complesse” ai sensi dell’articolo 94bis del d.p.r. 380/2001, comma 1 lettera a), punto 2**

Nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedano più articolate calcolazioni e verifiche

Gli interventi di seguito riportati sono sottoposti ad autorizzazione preventiva se realizzati in zona sismica 2.

1. Nuove edifici o strutture in Classe d’uso II con almeno una delle seguenti caratteristiche dimensionali o tipologiche:
  - a) volumetria strutturale (dall’intradosso delle fondazioni alla copertura) > 10000 metri cubi lordi ed altezza superiore a 20 metri destinati prevalentemente ad attività residenziale o terziaria;
  - b) volumetria strutturale (dall’intradosso delle fondazioni alla copertura) > 50000 metri cubi lordi e altezza superiore a 12 m destinati prevalentemente ad attività produttiva
  - c) almeno un’altezza, misurata dallo spicco della struttura in elevazione per gli edifici civili e industriali superiore 25 m;
  - d) realizzate con sistemi costruttivi rientranti nel punto 4.6 delle NTC;
  - e) la cui struttura portante verticale primaria sia realizzata mediante la commistione di parti in muratura e parti in altra tecnologia (c.a., legno, acciaio), così come definite al punto 7.8.5 delle NTC 2018 e con altezza fuori terra superiore a 7 m o maggiore di due piani abitabili;
  - f) di almeno due piani la cui struttura primaria verticale sia realizzata mediante la commistione di c.a. o acciaio con legno. Il piano inferiore può essere interrato o seminterrato; sono comunque esclusi i casi rientranti nel punto C.7.7.3 della Circolare C.S.LL.PP. 21/01/2019 n.7 nei quali il piano cantinato o seminterrato è realizzato interamente con pareti di calcestruzzo armato e può essere assimilato a struttura di fondazione dei sovrastanti piani in legno, nel rispetto dei requisiti di continuità delle fondazioni".
  - g) con isolatori e/o dissipatori sismici;
  - h) caratterizzate da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3 ed altezza superiore a 25 m,
  - i) strallate che non siano i ponti;
  - j) ad destinazione industriale e caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche.
2. Altre strutture quali:
  - a) opere geotecniche di contenimento del terreno di altezza fuori terra superiore a 10 m;
  - b) ponti nei quali sia presente almeno una campata di luce superiore a 35 m
  - c) parcheggi sotterranei con 3 o più piani interrati;
  - d) costruzioni di pozzi di fondazione con funzioni di stabilizzazione dei versanti
  - e) opere in sotterraneo (gallerie, pozzi, finestre e discenderie, stazioni sotterranee, ...)

## ALLEGATO C - Articolo 12 Regolamento n. 1/R/2022

**Elenco degli interventi “*privi di rilevanza*” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo art. 94 bis c. 1 lett. c) del d.p.r. 380/2001 e dell’articolo 170 bis della l.r. 65/2014**

### A) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

A.1 Tettoia con struttura portante propria ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 150 daN/mq ed altezza media non superiore a 3 m, con superficie coperta non superiore a 30 mq, comprensivo di eventuali aggetti laterali non superiori a 1,50 m.

A.2 Struttura temporanee (durata inferiore a 2 anni) o struttura di altezza media non superiore a 3 m, con copertura e chiusure in policarbonato o altri materiali leggeri adibite a ricovero o riparo materiali con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, centine, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente < 50 daN/mq

A.3 Struttura di altezza massima non superiore a 7 m, con copertura e chiusura telonata adibite a ricovero o riparo materiali, serre di coltivazione con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, centine, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 40 daN/mq

A.4 Opera di sostegno realizzate al di fuori di situazioni geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità geologica elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici, con fondazione diretta, con tutte le seguenti caratteristiche:

- altezza del terreno a tergo non superiore a 2 m, (l'altezza è valutata dall'estradosso della ciabatta di fondazione). In caso di muri in pietrame “a secco” nell'ambito di sistemazione agrarie, anche in caso di ricostruzione totale o ripristino, il limite è elevato a 2,50 m
- inclinazione media sull'orizzontale del terrapieno a monte non superiore a 15°;
- il cuneo di spinta del terreno non sia interessato da costruzioni o infrastrutture stradali di uso pubblico.

A.5 Gabbionata, muro cellulare, terra rinforzata o armata realizzata al di fuori di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità geologica elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici, con tutte le seguenti caratteristiche:

- altezza non superiore a 2 m,
- inclinazione media sull'orizzontale del terrapieno a monte non superiore a 15°
- il cuneo di spinta del terreno non sia interessato da costruzioni o infrastrutture stradali di uso pubblico,

A.6 Locale tecnologico o serbatoio di volume non superiore a 30 metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento. Il volume “strutturale” del manufatto deve essere unico ovvero, non devono essere presenti solai di separazione tra la parte interrata e il piano terra. La copertura del manufatto non deve essere praticabile;

A.7 Serbatoio idrico, generalmente prefabbricati, per uso irriguo fuori terra con capienza non superiore a 300 mc ed altezza non superiore a 2,50 m ed eventuale copertura non praticabile, ad eccezione di

situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici

A.8 Monoblocco prefabbricato ad uso deposito o locale tecnologico e relative opere di fondazione.

A.9 Piscina fissa con altezza delle pareti non superiore a 2 m ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici

A.10 Loculi e cappella cimiteriale di superficie in pianta compresa non superiore a 20 mq, ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici

A.11 Nuova scala di collegamento, interna o esterna di larghezza utile non superiore a 1,20 m, con struttura portante autonoma e limitate ad un solo dislivello di piano;

A.12 Realizzazione di modesti tombini e attraversamenti di corsi idrici o per la realizzazione di fognature, realizzati con elementi prefabbricati, con luce netta interna non superiore a 3 m;

A.13 Portali, strutture di sostegno di pannelli pubblicitari, insegne e simili, di altezza non superiore a 10 m o con superficie esposta non superiore a 20mq purché non necessitino di fondazioni profonde;

A.14 Rampe pedonali, pedane e passerelle con il piano più elevato di calpestio non superiore a 2,00 m rispetto al livello di base, anche per il superamento delle barriere architettoniche

A.15 Altri opere di carattere strutturale assimilabili, per tipologia costruttiva, materiali, dimensioni e destinazione d'uso, a quelli descritti nelle precedenti voci.

## **B Costruzioni esistenti**

B.1 Tettoie connesse con edifici esistenti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 150 daN/mq, di altezza media non superiore a 3 m aventi superficie coperta non superiore a 10 mq comprensivo di eventuale aggetto non superiore a 1,20 m.

B.2 Pensiline a sbalzo, realizzate in opera, tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoni di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali non superiori a 120 centimetri

B.3 Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura (botole, lucernari, ...) ciascuna di superficie non superiore a 5 mq, senza interferire con le strutture portanti principali e senza modifica significativa dell'orizzontamento in termini di resistenza e di rigidità

B.4 Inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture o l'affiancamento delle travi esistenti con altre analoghe o in materiale diverso

B.5 Sostituzione di architravi su aperture in pareti murarie (portanti o controvento) con possibile riprofilatura e regolarizzazione delle mazzette.

B.6 Piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio non superiore a 100 kg/mq, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie non superiore a 10 mq. In caso di altezza utile non superiore a 1,20 m (palco morto) il precedente limite di superficie è elevato a 20 mq. In ambito industriale e produttivo i limiti di superficie sono elevati rispettivamente a 30 mq e 40 mq a condizione che:

- i sopralchi siano muniti di adeguati parapetti di protezione;
- non sia prevista l'installazione di macchinari e/o strumenti produttivi;
- non sia previsto lo svolgimento abituale di alcuna attività produttiva

B.7 Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, di altezza non superiore a 10m (misurata tra la quota di sbarco del livello più basso e quello più alto), interni o esterni all'edificio ma ad esso ancorati, generalmente a struttura metallica, che non necessitano di aperture nei solai o nelle murature e che non alterino significativamente il comportamento statico e sismico dell'edificio.

B.8 la creazione di piccole aperture nelle pareti portanti, anche per passaggio di impianti, di dimensioni non superiori a 0,50 mq, purché debitamente architravate. Nel rispetto delle norme tecniche tali aperture per essere classificabili come "non rilevanti" devono essere sufficientemente distanti da altre aperture (indicativamente almeno 1 m) e dagli angoli perimetrali esterni dell'edificio.

B.9 semplici riparazioni localizzate di danni non causati da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cucì-scuci, iniezioni;

B.10 la costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta non superiore a 2 mq, purché non interessino l'orditura principale;

B.11 la sostituzione di alcuni elementi dell'orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento localizzato e parziale;

B.12 Le scale di collegamento interne o esterne, realizzate in opera, per un solo piano e di larghezza utile non superiore a 0,90 m, purché:

- la necessaria eventuale demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né modifichi significativamente il suo comportamento sismico;
- siano limitate ad un solo dislivello di piano;
- siano solidali o comunque collegate strutturalmente all'edificio principale.

B.13 Altri opere di carattere strutturale assimilabili, per tipologia costruttiva, materiali, dimensioni e destinazione d'uso, a quelli descritti nelle precedenti voci.

#### **Nota 1**

Gli interventi descritti sono considerabili "privi di rilevanza" se eseguiti in modo non seriale e/o ripetitivo. Altrimenti il progettista dovrà valutare quale sia l'influenza degli interventi nel contesto nel quale si inseriscono e verificare se rimangono le condizioni per poterli ancora considerare "privi di rilevanza".

#### **Nota 2**

Sono esclusi dal presente elenco le semplici installazioni di prodotti commerciali, di arredo, di finitura o di qualsiasi altro intervento che non sia riconducibile a quanto previsto dall'art. 93 del DPR 380/2001 e per i quali non ricorre l'obbligo del deposito ai sensi del medesimo articolo.

---

## SEZIONE II

---

### CONSIGLIO REGIONALE

#### - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 193

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021 collegato alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022). In merito all'articolo 1 "Progettazione di interventi finanziati dal PNRR" della l.r. 54/2021.**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022);

Tenuto conto che l'articolo 1 della sopracitata legge regionale "Progettazione di interventi finanziabili da fondi di coesione europei o nazionali", autorizza la Giunta regionale ad erogare contributi straordinari in favore di comuni e consorzi di bonifica della Toscana, fino all'importo massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, per la progettazione di interventi finanziabili con le missioni e le componenti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), da realizzarsi sul territorio toscano;

Preso atto che il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede, alla "Missione 2", "Ambito di Intervento 3", "Investimento 3.1", la "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, in linea con le strategie nazionali e comunitarie; questa linea di intervento prevede una serie di azioni su larga scala per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la tutela delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove, anche al fine di preservare e valorizzare la biodiversità e i processi ecologici legati alla piena funzionalità degli ecosistemi. Si prevedono una serie di azioni rivolte principalmente alle 14 città metropolitane, ormai sempre più esposte a problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, con evidenti effetti negativi sul benessere e sulla salute dei cittadini.";

Ritenuto che siano inaccettabili le attuali condizioni del polmone verde più grande di tutto il territorio fiorentino, il Parco delle Cascine, che con i suoi 160 ettari circa di superficie e una lunghezza totale di circa 3,5 chilometri è il più grande parco pubblico di Firenze;

Considerata la storia di questo parco, inizialmente

destinato dai Medici ad area di caccia e, in seguito, grazie al Granduca di Toscana Pietro Leopoldo D'Asburgo Lorena, definitivamente, parco aperto al pubblico;

Ricordato che nel Parco delle Cascine ci sono circa 20 mila alberi appartenenti a sessanta specie diverse, molteplici specie di volatili come passeri, rondoni, capinere, ma anche aironi cinerini e garzette, il monumento a cavallo di Vittorio Emanuele II, le Pavoniere, oggi piscina comunale, la Piramide, una ghiacciaia a forma piramidale, due ippodromi, i prati estesi della Tinaia e del Quercione, l'anfiteatro, la Scuola militare di Aeronautica con il relativo istituto;

Ricordato, inoltre, che l'area delle Cascine si caratterizza da sempre per la sua innata vocazione allo sport e alle attività fisiche, questo anche per la presenza di due grandi ippodromi, del velodromo, dello sferisterio, del Circolo del Tennis, di diverse scuole calcio, della piscina delle Pavoniere;

#### IMPEGNA

#### IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

affinché, tra gli interventi finanziati da fondi del PNRR, "Missione 2", "Ambito di Intervento 3", "Investimento 3.1 Tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, in linea con le strategie nazionali e comunitarie, linea di intervento che prevede una serie di azioni su larga scala per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la tutela delle aree verdi esistenti... ", sia inclusa la riqualificazione dell'area delle Cascine, al fine di rendere questo grande parco, il "Parco dello Sport e Benessere" di tutti i cittadini di Firenze e toscani.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Antonio Mazzeo

---

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 208

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024). In merito agli ippodromi.**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Tenuto conto del dibattito in merito alla legge

regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024);

Considerato lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali, “Missione: 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)”, Programma 1.3 “Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006): Interventi a sostegno della competitività delle filiere per la qualità agroalimentare, anche tramite la tracciabilità delle produzioni e le certificazioni. Sviluppo delle imprese agricole e della cooperazione anche attraverso la trasformazione industriale delle produzioni, lo sviluppo delle filiere e i distretti e dell’agricoltura biologica. Valorizzazione del sistema agroalimentare. Incentivazioni del settore agroalimentare delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli. Sviluppo delle agroenergie e della borsa merci. Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura anche tramite l’attuazione del Piano triennale pesca e della legislazione nazionale; Sviluppo del settore ippico e delle competenze connesse ai giochi e alle scommesse sulle corse dei cavalli. Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale”;

Vista l’azione 2297 “Sovvenzioni per le società di corse per l’organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse” di detto stato di previsione e la relativa nota, secondo la quale: “lo stanziamento è stato ridotto per tener conto delle riduzioni delle entrate relative ai giochi ippici”;

Preso atto che è previsto, per l’anno 2022, uno stanziamento di 40 milioni di euro rispetto ai 46,5 milioni di euro dell’anno 2021, ovvero una riduzione di 6,5 milioni rispetto al 2021, pari a -15 per cento. Il taglio complessivo al comparto degli ippodromi si attesta ad oltre il 75 per cento dal 2012 ad oggi a parità di prestazioni e servizi;

Considerato inoltre che, nel corso del 2021, oltre ai maggiori costi sostenuti per gestire l’attività di corse in emergenza da COVID-19, il comparto ha dovuto sostenere l’aumento delle principali voci di costo caratteristiche: energia, carburanti, acqua, sabbia ed inerti;

Considerate, infine, le scarse entrate dovute alla riduzione del pubblico e delle scommesse causate dal lungo periodo di corse a porte chiuse, e che non vi è stato alcun ristoro dai danni dovuti alla pandemia;

Preso atto, infine, che tale riduzione rischia di causare gravi danni a molte società di corse, con pesanti ripercussioni sociali sui lavoratori e sugli operatori del settore; molte aziende saranno costrette a chiudere o a ridurre i servizi resi agli operatori e al pubblico,

con un corrispondente aumento delle tariffe applicate per riequilibrare il rapporto tra costi fissi e contributo pubblico; tutto ciò comporterebbe gravi conseguenze anche per le pubbliche amministrazioni locali, in buona parte proprietarie degli impianti, che diventerebbero patrimoni immobiliari non gestiti;

Preso atto infine che, in particolare, la società che gestisce l’ippodromo di Pisa agisce in forza di una concessione regionale onerosa con il conseguente pagamento di un canone annuo;

#### IMPEGNA

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

a valutare la possibilità di sospendere il pagamento del canone di concessione regionale da parte della società che gestisce l’ippodromo di Pisa, affinché non venga ulteriormente penalizzato tramite i tagli degli stanziamenti ma che, al contrario, ne venga assicurata la sopravvivenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Antonio Mazzeo

#### ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 212

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022). In merito ai progetti finanziabili da fondi del PNRR e fondo compensativo.**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022);

Preso atto:

- dell’articolo 1, “Progettazione di interventi finanziabili da fondi di coesione europei o nazionali”, della l.r. 54/2021, ai sensi del quale la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari in favore di comuni e consorzi di bonifica della Toscana, fino all’importo massimo di euro 4.000.000,00 per l’anno 2022, per la progettazione di interventi finanziabili con le missioni e le componenti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), da realizzarsi sul territorio toscano;

- inoltre che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della l.r. 54/2021, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvederà a stabilire le modalità tecniche ed attuative relative a componenti e missioni del PNRR, nonché alle modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;

Considerato che il PNRR, rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo, per l'Italia e per tutta la Toscana, con i fondi e le risorse da esso previste, i comuni toscani potranno investire nello sviluppo del loro territorio;

Vista quindi la centralità del PNRR e dei fondi messi a disposizione nello sviluppo economico dei prossimi anni;

Considerate le difficoltà dei comuni, soprattutto dei piccoli comuni, a intercettare opportunità e risorse;

Ricordato che la trasparenza nell'azione della pubblica amministrazione, non solo è garanzia di accesso per coloro che ne hanno il diritto, ma si configura altresì, come conoscenza diffusa e generale delle informazioni, attribuendo un potere di controllo democratico a cittadini ed imprese sull'operato della stessa pubblica amministrazione;

#### IMPEGNA

##### IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a garantire, sull'esempio del Governo nazionale e del portale [www.italiadomani.gov.it](http://www.italiadomani.gov.it), la massima diffusione delle informazioni relativamente al PNRR, creando un portale pubblico regionale ad hoc che contenga e renda verificabili, e facilmente consultabili, tutte le informazioni relativamente: ai bandi di attuazione, al loro stato di avanzamento, agli impegni di spesa di liquidazione, ai soggetti beneficiari, e, nelle fasi successive, che evidenzino i progetti finanziati, lo stato di avanzamento dei medesimi e la loro collocazione nell'ambito del territorio toscano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Antonio Mazzeo

---

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 228

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla deliberazione 22 di-**

**cembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022. Approvazione). In merito all'Area 6 "Salute". Progetto regionale 26 "Politiche per la salute" della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale. Ventilatori meccanici scuole.**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022. Approvazione) e, in particolare, l'Area 6 "Salute", Progetto regionale 26 "Politiche per la salute";

Considerato:

- che tra le priorità della Regione Toscana, vi è quella di assicurare e migliorare l'appropriatezza e l'omogeneità dei processi di prevenzione e promozione della salute;

- l'attuale emergenza sanitaria e la necessità di mettere in atto ogni azione che prevenga e contrasti la diffusione della malattia;

Preso atto che le problematiche connesse con la qualità dell'aria all'interno degli ambienti scolastici e con gli specifici interventi in materia di prevenzione della salute, sono ben note già da prima dell'epidemia da COVID-19 e che, frequentemente, le dimensioni delle aule scolastiche sono insufficienti e non adeguate al numero medio di studenti; il sovraffollamento e la scarsa aerazione degli ambienti aumentano le occasioni di esposizione degli studenti, per via aerogena, ad agenti patogeni provenienti da portatori sani o asintomatici, o anche da portatori di malattie in fase di incubazione;

Considerato che gli studi effettuati fino ad oggi dimostrano che gli edifici scolastici italiani frequentemente presentano problemi igienico-sanitari per la cattiva qualità delle costruzioni, per carenza di manutenzione e per problemi correlati al cattivo condizionamento dell'aria;

Visto che tra le "Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021 - 2022)", del 1° settembre 2021, viene sottolineato, tra le varie misure strategiche per la prevenzione delle infezioni da COVID-19 all'interno delle scuole, che, relativamente alla trasmissione per via droplets/aerea, per l'anno scolastico 2020 - 2021 era già stata data l'indicazione di assicurare l'aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni, con periodici e frequenti ricambi d'aria (ventilazione intermittente);

Ritenuto che la ventilazione meccanica controllata (VCM) quale misura estremamente utile per prevenire

i rischi legati al contagio da SARS-CoV-2, non è stata concretamente considerata tra i fattori tecnici che possono contribuire a una ripartenza in sicurezza, mentre l'apporto di aria esterna attraverso la VCM migliora la qualità dell'ambiente interno, con ricadute positive sulle condizioni igieniche e sulla salute di studenti e personale scolastico;

Ritenuto che i protocolli di sicurezza che utilizzano il ricambio d'aria mediante la VCM sono assolutamente più efficaci di quelli che utilizzano unicamente il ricambio d'aria mediante l'apertura delle finestre e, quindi, che la revisione e la realizzazione degli impianti VCM potrebbero contribuire in maniera determinante al miglioramento delle condizioni igieniche dei locali e al benessere degli occupanti, con sicuri effetti anche sulla riduzione del rischio di contagio da COVID-19;

Considerato, infine, che gli impianti VMC, oltre a migliorare la qualità dell'aria interna, sono specificamente finalizzati alla rimozione dell'aerosol, contenente potenziali elementi infettivi, dalle aule stesse in quanto l'aerosol può "persistere nell'area respiratoria dei soggetti che le emettono, facilitate dalla maggiore mobilità di queste particelle in forza del loro minore diametro aerodinamico, disponibili per inalazione diretta da chi sia a contatto ravvicinato" (Rapporto ISS COVID-19 n.33/2020, Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2);

#### IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi nei confronti del Governo, avanzando preliminarmente la questione in Conferenza Stato-Regioni, affinché, nell'ambito delle azioni concernenti il sostegno all'edilizia scolastica, si possano adottare misure, uniformi su tutto il territorio nazionale, finalizzate a promuovere l'installazione degli impianti di VMC negli edifici scolastici;

a valutare, nelle more dell'adozione di un provvedimento nazionale che disciplini l'installazione degli impianti VMC, in vista della prossima approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) e delle risorse messe a disposizione dalla programmazione comunitaria e dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'adozione di misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche della Toscana, mediante un opportuno coinvolgimento degli enti locali territorialmente competenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo

4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Stefano Scaramelli

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 231

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2022. Approvazione). In merito all'Area 3 "Infrastrutture per una mobilità sostenibile", Progetto regionale 11 "Infrastrutture e logistica". Obiettivo 3 "Sviluppare la piattaforma logistica toscana" della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale. "Arno vie d'acqua".**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2022. Approvazione) e, in particolare, l'Area 3 "Infrastrutture per una mobilità sostenibile", Progetto regionale 11 "Infrastrutture e logistica". Obiettivo 3 "Sviluppare la piattaforma logistica toscana";

Considerato che:

- tra le priorità per il 2022, "Fondamentali per lo sviluppo e l'integrazione della piattaforma logistica toscana sono gli investimenti sui porti nazionali, regionali e sulle vie navigabili, piattaforme intermodali e interporti";

- il "sistema d'acqua" rappresentato dal porto di Livorno, canali e fossi di Livorno, canale dello Scolmatore, canale dei Navicelli, darsena Pisana, Incile dell'Arno, porto fluviale d'Arno, porto di Pisa che lambisce l'area aeroportuale dello scalo pisano, costituisce uno straordinario reticolo di vie d'acqua paragonabile solo ai sistemi del Nord Europa; per suo tramite sono collegati via acqua il terzo scalo aeroportuale d'Italia, uno dei porti più importanti del Mar Tirreno e un porto fluviale tra i più importanti del Paese;

Considerato che questo sistema d'acqua ha importanti e ulteriori possibilità di sviluppo rispetto alle attuali, sia in ambito commerciale, sia turistico, con importantissime ricadute dal punto di vista occupazionale e di volano di ricchezza; oltretutto da un punto di vista ambientale, rappresentando una importantissima alternativa al traffico su gomma, in particolare per quanto riguarda le merci movimentate tra l'aeroporto di Pisa e il porto di Livorno;

Ritenuto opportuno sviluppare queste potenzialità e, a tale proposito, necessario tracciare una strategia complessiva che veda la collaborazione tra tutti gli enti coinvolti;

IMPEGNA  
LA GIUNTA REGIONALE

a farsi promotrice, per quanto di sua competenza, della redazione e della sottoscrizione di un protocollo d'intesa che si sviluppi su tre accordi di programma, aventi i seguenti obiettivi:

1) accordo di programma Regione Toscana e Comune di Pisa, avente come oggetto: "La portualità dell'Arno, dalla foce all'Incile";

2) accordo di programma tra la Regione Toscana e tutti i comuni che si affacciano sull'Arno dalla foce fino a Vico Pisano, avente per oggetto: "La navigabilità dell'Arno a fini turistici dalla foce a Vico Pisano", consistente, in modo particolare, nell'individuazione di approdi, interconnessioni anche con piste ciclabili già esistenti (Serchio), incentivazione della navigazione anche tramite l'affitto di battelli da crociera e houseboat, promozione delle attività commerciali e turistiche;

3) accordo di programma con il Comune di Livorno, il Comune di Pisa, la società Navicelli s.r.l., l'Autorità portuale di Livorno ed eventuali altri soggetti interessati, avente come oggetto: "Navigabilità tra il porto di Livorno, l'aeroporto di Pisa, la Darsena Pisana attraverso il canale dei Navicelli, considerando anche la zona della Meloria, finalizzato all'ottimizzazione delle potenzialità del canale, sia come via d'acqua a fini commerciali e turistici, sia come possibilità di implementare le attività cantieristiche già presenti.

a prevedere un osservatorio sulle vie d'acqua, costituito da rappresentanti del Consiglio regionale e degli altri enti successivamente coinvolti, che verifichi la realizzazione e rispetto del protocollo e degli accordi di programma collegati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Antonio Mazzeo

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 233

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al**

**documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022. Approvazione). In merito all'Area 5 "Inclusione e Coesione". Progetto 23 "Qualità dell'abitare" della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022. Approvazione) e in particolare in particolare il Progetto 23 "Qualità dell'abitare" dell'Area 5 "Inclusione e Coesione", per il quale: "l'esigenza di una politica pubblica finalizzata anche a ripensare le modalità e la qualità del vivere e rende dunque necessario ed urgente un ripensamento delle politiche in materia di qualità dell'abitare, sia nei centri urbani che negli ambiti periferici";

Rilevato che il "Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione europea e, in particolare, la "Missione 5 - Inclusione e Coesione", individuano, tra i propri obiettivi prioritari, la rigenerazione urbana e l'housing sociale; il PNRR ha destinato al programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare di cui alla legge 17 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022); ulteriori ingenti risorse ed ha stabilito che l'obiettivo dell'investimento è la realizzazione di nuove strutture di edilizia residenziale pubblica, per ridurre le difficoltà abitative, con particolare riferimento al patrimonio pubblico esistente e alla riqualificazione delle aree degradate";

Considerato necessario investire nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, nonché di migliorare la qualità del decoro urbano, anche con particolare riferimento ai centri storici, oltre che la qualità del contesto sociale e ambientale;

Preso atto del continuo spopolamento dei centri storici e del conseguente svuotamento degli stessi;

Ritenuto opportuno riflettere riguardo alla possibilità di promuovere progetti di edilizia residenziale pubblica (ERP), ovvero progetti di housing sociale proprio nei centri storici delle città, così recuperando e rigenerando il patrimonio immobiliare non utilizzato e ricostruendo un tessuto socio-economico in tali contesti urbani;

Ritenute, inoltre, non sufficienti le risorse disponibili e non più rinviabile un piano eccezionale per le manutenzioni degli alloggi ERP, così da rigenerare, in termini più generali, le periferie delle città;

Preso atto quindi che il potenziamento dell'offerta edilizia sociale, il sostegno alla locazione, tramite l'incremento dell'offerta degli alloggi pubblici e in locazione sociale, sono funzionali a contrastare il disagio abitativo;

Considerato comunque opportuno avviare all'interno della Terza Commissione consiliare un percorso di "Stati Generali dell'abitare" nella prossima primavera;

#### IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a sostenere la rigenerazione e riqualificazione dei contesti abitativi dei centri storici, anche attraverso la previsione di progetti di alloggi ERP in tali contesti urbani;

ad implementare gli investimenti a favore dell'ERP, in particolare modo finanziando interventi di manutenzione, straordinaria e ordinaria, dei quartieri popolari.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Antonio Mazzeo

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 237

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022. Approvazione). In merito all'Area 7 "Relazioni interistituzionali e governance del sistema regionale". Progetto regionale 27 "Interventi nella Toscana diffusa, nelle aree interne e nei territori montani" della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale. Rilancio della Ferrovia porrettana transappenninica e rinnovo dell'accordo interregionale.**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022. Approvazione) e, in particolare, l'Area 7 "Relazioni interistituzionali e governance del sistema regionale", Progetto regionale 27 "Interventi nella Toscana diffusa, nelle aree interne e nei territori montani";

Preso atto che le politiche del sopracitato progetto regionale 27 mirano a valorizzare le politiche per la montagna, volte a contrastare gli effetti della marginalità geografica di alcuni territori, per lo più montani, e a contrastarne lo spopolamento oltre che a rilanciarne lo sviluppo economico e ambientale;

Considerato che la Regione svolge una funzione determinante nello sviluppo di questi territori, in virtù anche del ruolo di interlocutore istituzionale fondamentale nei confronti degli enti locali;

Ricordato, inoltre, che la Regione sostiene la valorizzazione del trasporto su rotaia, quale modalità di trasporto a basso impatto ambientale, un vettore di sviluppo del territorio, anche nelle realtà più periferiche, e, a tale proposito, ha dedicato il progetto pluriennale, avviato nel 2014, di valorizzazione delle ferrovie minori in esercizio sul territorio regionale, caratterizzate da una bassa frequentazione al di fuori delle fasce pendolari, ma localizzate in contesti territoriali di elevata valenza storica, culturale, ambientale e paesaggistica, e quindi dotate di un notevole potenziale anche in termini di attrattività, per le quali l'obiettivo regionale è quello di incrementare gli utenti sia per il servizio ordinario, sia per fini turistici, culturali e sociali;

Visto che la montagna pistoiese, con gran parte delle aree dislocate nell'arco appenninico, rientra, a pieno titolo, tra le aree marginali che necessitano di strumenti di rilancio economico e che la linea ferroviaria Porrettana è, da sempre, ritenuta strategica per il rilancio del territorio montano pistoiese;

Preso atto che, per quanto riguarda la linea ferroviaria Porrettana, come indicato nell'aggiornamento al piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM) approvato con la decisione della Giunta regionale 8 Novembre 2021, n. 12:

- Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. ha realizzato lavori di manutenzione all'interno della galleria Vaioni, interventi di impermeabilizzazione del viadotto Boboli e interventi per facilitare l'accesso ai treni nelle stazioni di Pistoia e di Porretta Terme, dove sono stati effettuati i lavori di realizzazione di due nuovi ascensori e la ristrutturazione del sottopassaggio;

- nel 2020 è stato effettuato il rinnovo di 1 km di binario nella galleria Fabbiana, sono state realizzate modifiche tecnologiche nella stazione di Molino del Pallone, interventi sui sistemi di controllo di sette passaggi a livello;

- nel 2021 gli interventi hanno riguardato il rinnovo del binario e il ripristino del sistema di raccolta e smaltimento acque nella galleria Appennino di circa

2800 m, fra le stazioni di Pracchia e San Mommè, l'impermeabilizzazione di un ponte ferroviario fra Ponte della Venturina e Molino del Pallone;

Considerato che, ad oggi, il protocollo d'intesa interregionale sulla Ferrovia Porrettana Transappenninica non sembra essere stato rinnovato;

Vista l'importanza dell'accordo sopracitato, propeedeutico ad un piano di sviluppo della linea ferroviaria, sia dal punto di vista turistico e per una eventuale candidatura quale sito UNESCO, sia come mezzo di mobilità sostenibile;

IMPEGNA  
LA GIUNTA REGIONALE

a rinnovare tempestivamente il protocollo d'intesa interregionale con i comuni emiliani interessati e ad implementare tutte le azioni e gli interventi necessari per riqualificare e rilanciare la Ferrovia Porrettana Transappenninica, anche in sede di candidatura quale sito UNESCO;

a predisporre un nuovo capitolo di bilancio per il sostegno dei progetti di rilancio e valorizzazione della Ferrovia Porrettana Transappenninica.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Antonio Mazzeo

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 238

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022. Approvazione). In merito all'Area 4 "Istruzione, ricerca e cultura". Progetto regionale 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo" della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale". Musei tattili.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza

regionale "DEFR" 2022. Approvazione) e, in particolare, l'Area 4 "Istruzione, ricerca e cultura", Progetto regionale 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo";

Considerato che: "La crisi della socialità ha determinato una naturale mutazione dei consumi culturali e quindi una nuova visione degli istituti e luoghi della cultura, che ci impone come priorità per il 2022 di accelerare il processo di integrazione di musei, archivi e biblioteche e di qualificare maggiormente il sistema delle reti, di un ecosistema culturale e sociale diffuso, capillare ed accessibile - sempre più prossimo e vicino alle comunità, ai loro bisogni e aspettative - che faciliti l'accesso di tutti al patrimonio culturale e la costruzione di una conoscenza collettiva e condivisa, in un'ottica di formazione permanente e in un contesto di "trasformazione" digitale che oggi è imprescindibile per ridurre le disuguaglianze economiche, sociali, culturali, educative acuite dalla pandemia";

Preso atto che la Regione Toscana, come istituzione, ha il dovere di riservare grande attenzione e dimostrare profonda sensibilità verso il mondo della disabilità, attuando costanti e aggiornate politiche a sostegno dell'intero progetto di vita della persona con disabilità, promuovendone la partecipazione attiva nei principali ambiti della vita sociale e favorendone l'inclusività;

Considerato che, per sostenere l'inclusione sociale e culturale delle categorie più svantaggiate, come i disabili della funzione visiva, sarebbe opportuno rendere loro accessibili e fruibili i musei o almeno una larga parte di essi, rendendoli luoghi di accoglienza e di partecipazione per tutti i cittadini, compresi quelli con disabilità;

Visto che in Toscana alcuni musei sono forniti di mappe, didascalie, tavole e brochure tattili per non vedenti e ipovedenti, ma non esistono ancora musei "tattili" nel vero senso della parola, ovvero musei dove i visitatori non vedenti e ipovedenti possano "vedere" con le mani, alla stregua del famoso Museo tattile statale Omero di Ancona;

IMPEGNA  
LA GIUNTA REGIONALE

a implementare misure e stanziamenti, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), a favore di progetti e percorsi per ipovedenti e non vedenti nei musei toscani.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti

del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Antonio Mazzeo

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 240

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022. Approvazione). In merito all'Area 6 "Salute", Progetto regionale 26 "Politiche per la salute" della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale. Revisione della zona distretto "Amiata Grossetana-Colline Metallifere-Grossetana".**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Viste:

- la deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022. Approvazione) e, in particolare, l'Area 6 "Salute", Progetto regionale 26 "Politiche per la salute", Obiettivo 4 "Potenziare la rete sanitaria territoriale", Obiettivo 8 "Sviluppare il sistema di assistenza territoriale";

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

- la legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005);

- la mozione del Consiglio regionale 12 gennaio 2021, n. 105 (In merito ai confini e all'attuale disciplina degli ambiti territoriali delle zone-distretto, con particolare riferimento alle zone disagiate, montane, rurali o di confine), che impegna la Giunta regionale a valutare, di concerto con la commissione consiliare competente, la necessità di avviare una revisione della dimensione delle attuali zone-distretto, con particolare riferimento alle zone disagiate, rurali, montane, o di confine, e attraverso il necessario coinvolgimento delle rappresentanze degli enti locali, al fine di perseguire gli obiettivi di un potenziamento complessivo della sanità di iniziativa territoriale e di una migliore capacità di programmazione e gestione dei servizi socio-sanitari in tali ambiti, anche in considerazione dei nuovi bisogni di salute emersi con l'epidemia COVID-19;

Premesso:

- che la zona distretto, così come definita dall'articolo

64 della l.r. 40/2005, rappresenta l'ambito ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate;

- che la l.r. 11/2017, con la quale sono state riorganizzate le delimitazioni degli ambiti territoriali su cui insistono le zone distretto, ha istituito la zona distretto "Amiata Grossetana-Colline Metallifere-Grossetana", mediante accorpamento delle zone-distretto "Amiata Grossetana", "Colline Metallifere" e "Grossetana";

Considerato che:

- ai sensi del sopracitato articolo 64 della l.r. 40/2005, le zone-distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della Conferenza regionale delle conferenze zonali dei sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, delle zone montane, di confine e insulari, della loro identità territoriale, delle esperienze socio-sanitarie maturate e consolidate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa;

- la zona distretto "Amiata Grossetana-Colline Metallifere-Grossetana" risulta essere, per estensione territoriale, la più grande di tutta la Toscana;

- nella discussione per gli "Stati generali della salute" è emersa la necessità di valutare l'adeguamento dimensionale delle zone distretto in modo da renderle più efficienti e più vicine ai cittadini e ai loro bisogni;

Ritenuto che dopo quattro anni dalla sua istituzione, la conformazione territoriale della zona distretto in questione necessita di un'accurata revisione;

#### IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a stanziare le risorse necessarie per rafforzare la sanità territoriale, soprattutto nelle aree disagiate e periferiche, montane, collinari, insulari e di confine;

a destinare progetti e risorse per avviare tempestivamente il procedimento per la revisione della zona distretto "Amiata Grossetana-Colline Metallifere-Grossetana", coinvolgendo le rappresentanze degli enti locali e la competente commissione consiliare.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Antonio Mazzeo

## ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, n. 245

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024). In merito al rimborso, da parte del Governo, delle spese sostenute dalle regioni per la gestione dell'emergenza da COVID-19.**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024) e, più in generale, la manovra di bilancio nel suo complesso che comprende anche la legge di stabilità regionale, il collegato alla legge di stabilità regionale e la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NADEFER);

Preso atto che la pandemia da COVID-19 ha avuto un grande impatto sulle complessive risorse regionali a causa, in particolare, delle maggiori spese sostenute dal servizio sanitario regionale (SSR) nella gestione della vicenda pandemica;

Tenuto conto che, durante il 2020, è stato mantenuto l'equilibrio generale dei conti nel SSR, anche se le maggiori risorse ricevute dallo Stato a fronte dell'emergenza da COVID-19 non sono state sufficienti a dare copertura integrale all'incremento netto di spesa dovuto alla pandemia;

Rilevato che l'ulteriore protrarsi della pandemia ha fatto sì che la pressione sul SSR non sia diminuita nel 2021, continuando a imporre ingenti costi straordinari in una situazione resa ancor più complessa dalla necessità di recuperare, nel 2021, parte delle attività ordinarie che avevano subito una contrazione;

Considerato, pertanto, che le risorse sin qui destinate a parziale rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti all'emergenza da COVID-19 non risultano sufficienti a garantire la sostenibilità dei bilanci delle amministrazioni interessate;

Ritenuto che il problema del riconoscimento delle spese straordinarie sostenute per affrontare l'emergenza da COVID-19 continua ad essere un elemento di centrale importanza per le prospettive dei diversi SSR ed accomuna tutte le regioni;

IMPEGNA  
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché venga accolta pienamente la richiesta delle regioni finalizzata all'ottenimento dei fondi necessari per coprire le spese straordinarie sostenute per la gestione dell'emergenza da COVID-19.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Antonio Mazzeo

## ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2021, n. 248

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2021, collegato alla legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016).**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto:

- della legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016), e del percorso individuato dalla Giunta regionale per arrivare a definire accordi per regolarizzare gli importi dovuti per l'occupazione pregressa del demanio idrico;

- che mediante tale intervento legislativo la Giunta regionale intende definire un percorso per la gestione tecnico- amministrativa delle occupazioni in essere da parte dei gestori del servizio idrico integrato, oltre che la determinazione dei criteri e delle modalità di pagamento degli indennizzi e delle occupazioni del demanio idrico pregresse;

- che la l.r. 50/2021 definisce i criteri di determinazione delle somme dovute per l'occupazione delle aree demaniali a seconda delle diverse tipologie di occupazione del demanio, ovvero:

a) occupazioni del demanio regolarmente concessionate;

b) occupazioni del demanio rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

c) occupazioni del demanio senza titolo di cui alla delibera della Giunta regionale 1° aprile 2019, n. 428 (Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al Settore fognatura e

depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della L.R. 20/2006 e all'art. 19 ter del Regolamento Regionale n. 46/2008), afferenti alla tipologia "scarichi acque reflue", non ricomprese nelle tipologie di cui alle lettere a) e b);

Considerato che è quanto mai opportuno evitare qualsiasi aggravio eccessivo delle tariffe da parte dei gestori, con particolare riferimento agli abitanti di territori caratterizzati da bassa densità abitativa e che, a tal fine, andrà valutata la possibilità di introdurre dei limiti massimi alla quota pro-capite rispetto alla popolazione residente;

IMPEGNA  
LA GIUNTA REGIONALE

ad effettuare un attento monitoraggio affinché, dall'attuazione dell'intervento previsto dalla l.r. 50/2021, non derivi un impatto negativo rispetto alla

determinazione delle somme dovute per l'occupazione delle aree del demanio idrico, per i cittadini residenti nelle aree a minore densità abitativa, a partire da quelle montane e interne;

nell'ambito degli atti di attuazione della legge in oggetto, qualora emergano impatti tariffari, a valutare la possibilità di introdurre misure di salvaguardia, così da calmierare eventuali impatti eccessivi sulle tariffe degli utenti residenti in territori con bassa densità abitativa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Antonio Mazzeo

---

---

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624